



DIRITTI E OBBLIGHI DEI BENEFICIARI DELL'AIUTO SOCIALE E RICONOSCIMENTO DELL'OBBLIGO DI RESTITUZIONE

La traduzione in italiano non ha valore legale ma solo informativo: in caso di incoerenza o difformità prevalgono le versioni originali francese e tedesca del documento.

Ultimo aggiornamento: giugno 2021

1. Principali basi legali

- Bundesverfassung (SR 101) / Costituzione federale (RS 101)
- Schweizerisches Strafgesetzbuch (StGB) vom 21. Dezember 1937 (SR 311.0) / Codice penale svizzero (CP) del 21 dicembre 1937 (RS 311.0)
- Bundesgesetz über die Zuständigkeit für die Unterstützung Bedürftiger (ZUG) vom 24. Juni 1977 (SR 851.1) / Legge federale sulla competenza ad assistere le persone nel bisogno (LAS) del 24 giugno 1977 (RS 851.1)
- Kantonales Gesetz über die Eingliederung und die Sozialhilfe (GES) vom 10. September 2020 (SGS 850.1) / Legge cantonale sull'integrazione e l'aiuto sociale del 10 settembre 2020 (RSV 850.1)
- Verordnung zum kantonalen Gesetz über die Eingliederung und die Sozialhilfe (VES) vom 21. April 2021 (SGS 850.100) / Ordinanza cantonale sull'integrazione e l'aiuto sociale del 21 aprile 2021 (RSV 850.100)
- Kantonales Gesetz über das Verwaltungsrechtsverfahren und die Verwaltungsrechtspflege (VVRG) vom 6. Oktober 1976 (SGS 172.6) / Legge cantonale sulla procedura e la giurisdizione amministrativa del 6 ottobre 1976 (RSV 172.6)
- Weisungen des mit dem Sozialwesen beauftragten Departementes (www.vs.ch/web/dsw) / Direttive del Dipartimento competente per gli affari sociali (www.vs.ch/web/sas)
- Richtlinien der Schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe (SKOS) (<http://skos.ch>), auf subsidiäre Weise/Raccomandazioni della Conferenza svizzera delle istituzioni dell'azione sociale (CSIAS) (<https://skos.ch/it/>), a titolo sussidiario

2. Principali diritti del richiedente/beneficiario dell'aiuto sociale

2.1 Diritto al minimo vitale non comprimibile (Art. 12 Costituzione federale, 42 GES, 49 VES)

Qualunque persona in situazione di difficoltà che non è in grado di provvedere a sé stessa ha il diritto di ottenere un aiuto d'urgenza. Questo anche nel caso in cui la persona stessa è responsabile della sua condizione (art. 12 Costituzione federale e 42 GES)

2.2 Richiesta di aiuto sociale (Art. 45 GES, 51ff.VES)

- La domanda può essere presentata dalla persona interessata o da un suo mandatario (le spese non sono prese a carico).
- Va indirizzata verbalmente o per iscritto al Comune di domicilio assistenziale (luogo nel quale la persona vive effettivamente) o al Centro medico-sociale (CMS / SMZ).

2.3 Diritto di ottenere una decisione (Art. 7 e 47 GES, Art. 9 VES, 29 VVRG)

- Le decisioni in materia di aiuto sociale sono di competenza dell'autorità di aiuto sociale presso il Comune. L'autorità può delegare tale compito al CMS (art. 7 GES).
- Tutte le decisioni delle autorità di aiuto sociale (diritto all'aiuto sociale, modifica del budget di base, soppressione di un diritto, restituzione di un importo corrisposto a titolo di aiuto ecc.) devono essere motivate e notificate alla persona interessata con indicazione dei rimedi giuridici e dei corrispondenti termini.
- La decisione deve essere notificata entro **30 giorni** dalla presentazione della domanda e specificare se l'aiuto è stato concesso e per quale importo. Nel caso in cui venga stabilito un budget, questo deve essere allegato alla decisione.

- Se la persona lo richiede esplicitamente, l'autorità di aiuto sociale le notifica entro **5 giorni** dalla presentazione della domanda di aiuto una decisione riguardante eventuali misure d'emergenza, in attesa della decisione definitiva.

2.4 Diritto di ricorso (Art. 49 GES, 57 VES, 5, 34 e 41 ff. VVRG)

- La persona interessata da una decisione dell'autorità di aiuto sociale può contestarla presso il «Staatsrat, Palais du Gouvernement, 1950 Sion» (Consiglio di Stato, Palazzo del Governo, 1950 Sion). Il ricorso deve essere interposto in forma di lettera firmata che precisi qual è la decisione impugnata e il motivo della contestazione. Allegare al dossier una copia della decisione contestata. La persona può chiedere di beneficiare di misure d'emergenza.
- Il termine per presentare il ricorso è di 30 giorni dalla data di ricevimento della decisione. Se l'autorità di aiuto sociale non ha notificato la decisione entro i termini previsti dalla legge (vedi punto 2.3), vale la presunzione che questa sia negativa (art. 5 VVRG). In tal caso, la persona può interporre, entro tempi ragionevoli, un ricorso per «denegata giustizia». Il «Dienststelle für Sozialwesen, Avenue de la Gare 23, 1950 Sion» (Servizio dell'azione sociale, Avenue de la Gare 23, 1950 Sion), è incaricato dell'istruzione dei ricorsi contro le decisioni dell'autorità di aiuto sociale.

2.5 Diritto di consultare il proprio dossier e di essere sentiti (Art. 19 e 25 VVRG, 72 VES)

- La persona interessata ha diritto di consultare, su richiesta, il proprio dossier di aiuto sociale.
- La persona ha facoltà di esprimersi su tutti i punti delle decisioni che la riguardano.
- La persona ha diritto di ricevere una copia dei documenti che ha firmato.

2.6 Inizio del diritto all'aiuto sociale (Art. 45 GES e 52 VES)

- Se la persona ha diritto a un aiuto, tale diritto decorre, in linea di principio, il primo giorno del mese nel quale è stata presentata la domanda (vedi punto 2.2).
- Il centro medico sociale (CMS/SMZ) indica per iscritto ai membri dell'unità di assistenza, i documenti necessari all'analisi della situazione. Inoltre stabilisce un termine di trasmissione per restituire la sua decisione, tenendo conto del termine di 30 giorni imposti dall'autorità di aiuto sociale.
- Qualora determinati documenti non possano ragionevolmente essere ottenuti prima del termine di 30 giorni entro il quale va adottata la decisione, l'autorità di aiuto sociale delibera sulla concessione di un aiuto provvisorio in base alla documentazione in suo possesso.
- Se, senza alcun valido motivo, la persona non trasmette le informazioni/i documenti entro la data stabilita e, di conseguenza, lo stato d'indigenza non può essere accertato prima del termine entro il quale va adottata la decisione, l'autorità di aiuto sociale può rifiutare provvisoriamente la concessione dell'aiuto sociale. Qualora la persona fornisca in seguito le informazioni/i documenti, il diritto all'aiuto decorre a far data dal giorno della loro trasmissione e non retroattivamente da quello di presentazione della domanda.

2.7 Versamento dell'aiuto sociale (Art. 60 VES)

- La persona ha diritto di percepire l'aiuto sociale nei primi giorni del mese a cui questo è riferito. Se la situazione lo richiede, l'aiuto può essere corrisposto per acconti.
- L'autorità preposta all'aiuto sociale può saldare direttamente ai creditori determinate fatture (ad es. pigione, spese mediche, assicurazione RC ed economia domestica).

3 Principali obblighi del richiedente/beneficiario dell'aiuto sociale

3.1 Sussidiarietà dell'aiuto sociale (Art. 30 GES, 2 e 40 VES)

- L'aiuto sociale è sussidiario a qualsiasi altra fonte di reddito e all'ammontare della sostanza.
- La persona deve fare quanto possibile per ottenere le risorse finanziarie cui potrebbe avere diritto (salario, assicurazione sociale o privata, pensione alimentare, assegni familiari, obblighi alimentari, successione ecc.) e accettare qualsiasi proposta d'impiego ragionevole. Qualora non lo faccia oppure rinunci al possesso di un bene, l'autorità di aiuto sociale inserisce nel budget (se necessario su più mesi) un reddito ipotetico corrispondente all'importo al quale la persona ha rinunciato o del quale si è spossessata. Va rispettato il principio di proporzionalità.
- Se la persona è proprietaria di un bene immobile, deve accettare l'iscrizione di un'ipoteca sullo stesso a titolo di garanzia per la restituzione dell'aiuto materiale.

3.2 Obbligo di fornire informazioni (Art. 34 GES, art.42 VES)

- La persona che richiede l'aiuto sociale deve dimostrare lo stato d'indigenza e, dunque, illustrare in dettaglio la propria situazione finanziaria (reddito, sostanza, beni immobili ecc.). Deve inoltre chiarire la propria situazione professionale, sociale, personale (indicando segnatamente tutte le persone che compongono la sua economia domestica) e medica (esibendo eventualmente le certificazioni del caso).
- Le informazioni vanno trasmesse entro la scadenza fissata dal servizio sociale (vedi punto 2.6) per le persone dell'economia domestica (partner inclusi) nonché i figli a carico anche se vivono altrove.

- Il beneficiario è tenuto a informare tempestivamente le autorità preposte all'aiuto sociale di qualsiasi cambiamento della propria situazione. Se non lo fa, l'autorità di aiuto sociale, qualora abbia un dubbio sulla persistenza del diritto, può decidere di sospendere provvisoriamente il versamento dell'aiuto materiale e fissare una scadenza per la trasmissione di informazioni/documenti utili.

3.3 Collaborazione al reinserimento (Art. 33 GES, art.41 VES)

- Il beneficiario deve intraprendere tutto ciò che si può ragionevolmente esigere da lui per recuperare la propria autonomia finanziaria e per il suo reinserimento sociale.
- Deve collaborare con le autorità e le istituzioni che aiutano a recuperare tale autonomia, in particolare le assicurazioni sociali (AI/IV, ALV, SUVA ecc.) e private, e accettare le varie misure che gli vengono proposte. Se ha una capacità lavorativa, seppure parziale, è tenuto a iscriversi a un ufficio regionale di collocamento (RAV/URC) come persona in cerca d'impiego (a prescindere da un eventuale diritto a indennità giornaliera), farsi seguire da un consulente RAV/URC e documentare a questi le proprie ricerche di lavoro.

3.4 Abitazione

- Spetta ad ogni regione o comune stabilire l'affitto massimo consentito nel loro territorio. Se l'affitto di un beneficiario è superiore a quello medio indicativo comunale, l'autorità di aiuto sociale può esigere, per iscritto, che il beneficiario si trasferisca entro un termine ragionevole.
- Se durante il termine stabilito, la persona interessata rifiuta di cambiare abitazione o se non prova di aver svolto le ricerche di un'abitazione adeguata, l'autorità di aiuto sociale può rifiutare di farsi carico della parte di pigione eccedente l'affitto medio indicativo.
- Se la persona paga lei stessa la pigione, deve presentare all'autorità preposta all'aiuto sociale l'attestazione mensile di pagamento.

3.5 Restituzione dell'aiuto sociale (Art. 52 a 58 GES, 61 a 68 VES)

- La persona che, dopo aver raggiunto la maggiore età, ha ottenuto un aiuto sociale è tenuta a restituirlo se i benefici sono stati ottenuti in modo improprio, se la persona entra in possesso di beni sostanziali importanti, se i benefici sono stati versati come un anticipo o sotto forma di prestito e se la rinuncia al rimborso sembrerebbe ingiusta. Il rimborso degli importi percepiti indebitamente, interessi inclusi, è invece esigibile in qualsiasi momento.
- La richiesta di rimborso dell'autorità di aiuto sociale si prescrive entro i 10 anni dall'ultimo versamento di aiuto materiale. Nel caso di un'entrata in possesso di una fortuna importante, il termine di prescrizione è di 20 anni dal giorno di versamento dell'ultima prestazione di aiuto materiale.
- Se l'autorità di aiuto sociale e il beneficiario non trovano un accordo sulle modalità di restituzione, l'autorità di aiuto sociale adotta una decisione formale che la persona può contestare presso il Consiglio di Stato (vedi punto 2.4).
- Il minorenni non è obbligato a rimborsare l'assistenza concessa prima di raggiungere la maggiore età nella situazione in cui entra in possesso di beni rilevanti o anche se le condizioni lo permetterebbero (attività lucrativa o altri casi). Lo stesso vale per i giovani sotto i 25 anni compiuti per l'assistenza data durante la loro formazione di base. Per queste persone le somme concesse non sono un debito di aiuto sociale.
- In caso di entrata in possesso di una somma importante, coloro che non sono tenuti al rimborso sono: il giovane per l'aiuto concesso ai suoi genitori, il concubino per l'aiuto concesso all'altro concubino e ai figli di quest'ultimo, il genitore separato o divorziato per l'aiuto concesso ai figli di cui ha l'unica custodia.
- In caso di aiuto sociale corrisposto a titolo di anticipo delle prestazioni di terzi o di un'assicurazione sociale o privata, il beneficiario è tenuto a sottoscrivere una cessione a favore dell'autorità preposta all'aiuto sociale. La restituzione è dovuta a partire dal momento in cui la persona percepisce le prestazioni di terzi o assicurative e fino a concorrenza dell'importo dell'aiuto corrisposto per il periodo cui è riferito il versamento retroattivo. La cessione fa sì che l'autorità percepisca direttamente tale ammontare da parte dell'assicurazione o dei terzi. Se, ciò malgrado, il versamento retroattivo viene effettuato a favore del beneficiario dell'aiuto, quest'ultimo s'impegna fin d'ora a informare l'autorità preposta all'aiuto sociale e a restituirla immediatamente gli importi dovuti.

4 Sospetti di ottenimento illecito di prestazioni di aiuto sociale (Art. 65 a 69 GES, 73 a 75 VES)

- Se vi sono ragioni di sospettare che una persona percepisca, abbia percepito o tenti di percepire prestazioni in modo illecito, le istituzioni dell'aiuto sociale possono ricorrere a ispettori specializzati.
- Il beneficiario e tutti i componenti dell'unità di assistenza sono tenuti a consentire agli assistenti sociali e agli ispettori incaricati delle indagini l'accesso al loro domicilio e, se del caso, ai loro veicoli nonché alla loro sede di lavoro, quando sono presenti e in orari ragionevoli.

- Il beneficiario dell'aiuto sociale deve fornire, dietro specifica richiesta, al servizio incaricato delle indagini tutte le informazioni necessarie per accertare i fatti. Tale obbligo vale anche per i congiunti e i membri della comunione domestica, ai sensi dell'articolo 110 capoversi 1 e 2 del Codice penale svizzero.
- Qualora siano accertate infrazioni, le istituzioni dell'aiuto sociale informano la persona interessata dei risultati dell'indagine.
- Per le infrazioni che prevedono il perseguimento d'ufficio, il servizio incaricato delle indagini denuncia i fatti alle autorità competenti (pubblico ministero / Staatsanwaltschaft). Per tutte le altre infrazioni, le autorità preposte all'aiuto sociale comminano le sanzioni previste dalla legge e informano il Servizio dell'azione sociale.

5 Aiuto ridotto in caso di violazioni di obblighi

5.1 Sanzioni amministrative (Art. 37 a 43 GES, 47 a 50 VES)

- Se la persona non fornisce gli elementi necessari per provare il proprio stato d'indigenza, l'autorità di aiuto sociale può sospendere provvisoriamente l'aiuto materiale versato.
- Qualora il beneficiario dell'aiuto sociale non rispetti uno dei suoi obblighi legali, si espone a una sanzione.
- La sanzione viene comminata con decisione dell'autorità di aiuto sociale (o del CMS/SMZ, se delegato) scritta, motivata e notificata al beneficiario dell'aiuto sociale. Il documento riporta la sanzione comminata, la sua durata (i mesi interessati), le motivazioni e il comportamento atteso. La decisione può essere contestata presso il Consiglio di Stato (Staatsrat) (vedi punto 2.4).
- Sono previsti tre tipi di sanzioni:
 - 1) riduzioni applicabili rispettando il principio di proporzionalità:
 - riduzione dal 5 al 30% del forfait di mantenimento;
 - esclusione dall'aiuto ordinario e concessione di un soccorso d'emergenza allargato: forfait di mantenimento ridotto ai seguenti importi mensili: 500 franchi per adulto; 300 franchi per minore a partire dai 12 anni; 220 franchi per minore di meno di 12 anni;
 - esclusione dall'aiuto ordinario e concessione di un soccorso d'emergenza: forfait di mantenimento ridotto ai seguenti importi giornalieri: 10 franchi per adulto e 6 franchi per minore;
 - 2) presa in conto di un reddito / di un bene ipotetico;
 - 3) soppressione dell'aiuto materiale in caso di abuso di diritto ripetuto.

5.2 Sanzioni penali (70 GES, 76 VES e 66a, 146 e 148a CP)

- L'ottenimento illecito di prestazioni dell'aiuto sociale può comportare, ai sensi della legge cantonale, la condanna a una multa fino a 10 000 franchi, a meno che il diritto federale non preveda pene più severe.
- Il diritto federale prevede per l'ottenimento illecito di prestazioni dell'aiuto sociale una pena privativa della libertà (prigione) fino a un anno o una pena pecuniaria e per la truffa all'aiuto sociale una pena privativa della libertà (prigione) fino a cinque anni o una pena pecuniaria.
- Se il beneficiario dell'aiuto è straniero e viene condannato per truffa all'aiuto sociale o ottenimento illecito di prestazioni dell'aiuto sociale, il giudice pronuncia inoltre la sua espulsione dal territorio svizzero per un periodo da cinque a quindici anni.

Con la firma della presente, il/i sottoscritto/i conferma/confermano di richiedere l'intervento dell'aiuto materiale presso l'autorità di aiuto sociale di:

.....

e dichiara/dichiarano di aver preso conoscenza delle disposizioni di legge sopra riportate riguardanti i principali diritti e obblighi dei beneficiari, in particolare la sussidiarietà dell'aiuto sociale, nonché di aver preso atto dell'obbligo di restituzione degli importi versati a titolo di aiuto sociale (vedi punto 3.5).

(Cognomi, nomi e firme)

Intestatario del dossier:

Coniuge/partner:

Figli maggiorenni:

.....

.....

Luogo e data: